

VERBALE DI ACCORDO ATTUATIVO

Addì, 1 Aprile 1998 presso la sede dell'Ente Bilaterale Artigiano di Bergamo, per brevità EBA-Bergamo

TRA

l'ASSOCIAZIONE ARTIGIANI rappresentata dal presidente dr. Italo Calegari, dal delegato per le relazioni sindacali e Vice Presidente geom. Severo Gonella, assistiti dal direttore dr. Riccardo Lena e dal responsabile dell'ufficio sindacale-contrattuale dr. Lionello Marchiori;

l'UNIONE ARTIGIANI rappresentata dal presidente rag. Remigio Villa, dal vicepresidente delegato per le relazioni sindacali p.i. Antonio Taroni, assistiti dal direttore dr. Paolo Loglio e dal responsabile dell'ufficio sindacale rag. Giovanni Scotti;

la CNA - FEDERAZIONE ARTIGIANI rappresentata dal presidente sig. Nicefori Franco, dal vicepresidente delegato per le relazioni sindacali sig. Ortolani Daniele, assistiti dal segretario rag. Giuseppe Vavassori e dal responsabile dell'ufficio sindacale rag. Salvatore Loberto;

E

la CGIL, Camera del lavoro territoriale di Bergamo, rappresentata dal segretario generale sig. Giovanni Barbieri, dai componenti la segreteria sigg. Edoardo Bano, Angelo Locatelli, Laini Maurizio e dalla rappresentante di bacino sig.ra Giovanna Roncelli;


la CISL, Unione sindacale territoriale di Bergamo rappresentata dal segretario generale sig. Mario Gualeni, dai componenti la segreteria sigg. Luigi Petteni, Vanni Maggioni, Sergio Manzoni e dal rappresentante di bacino sig. Giuseppe Della Chiesa;

la UIL, Unione territoriale di Bergamo, rappresentata dal segretario generale sig. Roberto Prometti, dai componenti la segreteria sigg. Sebastiano Testa, Giuliano Gritti, Marco Tullio Cicerone, Luigi Palazzi e dal rappresentante di bacino sig. Gianfranco Salvi

Preso atto di quanto previsto dal:

- Decreto legislativo 19 Settembre 1994 n° 626, art. 20;
- Accordo Interconfederale 3 Settembre 1996;
- Accordo Provinciale 13 Febbraio 1997;
- Accordo Interconfederale Regionale 17 Giugno 1997.

Le parti al fine di rendere operativi i suddetti accordi a livello Territoriale convengono di attivare:



L'ORGANISMO PARITETICO TERRITORIALE ARTIGIANO (OPTA)

SEDE

Con il presente accordo viene attivato, presso la sede dell'Ente Bilaterale Artigiano di Bergamo - per brevità EBA-Bergamo, l'Organismo Paritetico Territoriale Artigiano (OPTA).

COMPOSIZIONE

L'OPTA è costituito da 12 componenti designati in numero paritetico:

- 6 dalle Organizzazioni Artigiane Provinciali
- 6 dalle Organizzazioni Territoriali dei Sindacati dei lavoratori.

I componenti dell'OPTA durano in carica 2 anni e potranno essere sostituiti, in qualunque momento, dalla singola Organizzazione mediante formale comunicazione alle parti.

L'OPTA nominerà al suo interno il Presidente, individuato tra i componenti espressi dalle Organizzazioni Artigiane e un Vice Presidente individuato tra i componenti espressi dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori.

COMPITI

I compiti dell'OPTA sono quelli previsti dall'art. 20 del D. Lgs. 626/94, dall'Accordo Nazionale 3 settembre 1996 applicativo del D. Lgs. 626/94 e dall'Accordo Regionale del 17 giugno 1997.

In ogni caso le parti sottolineano il ruolo dell'OPTA come soggetto propositivo di iniziative volte alla sensibilizzazione, coordinamento e promozione delle politiche di salvaguardia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'OPTA dovrà attivarsi al fine di:

- Promuovere iniziative volte a sensibilizzare gli imprenditori e i lavoratori sulla necessità di adottare criteri di prevenzione nella individuazione e nella gestione delle politiche ambientali e della sicurezza;
- Svolgere un ruolo di individuazione e orientamento di iniziative formative e informative nei confronti dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dei lavoratori e dei datori di lavoro, coerenti con gli obiettivi del miglioramento delle condizioni ambientali e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Promuovere e realizzare, anche in collaborazione con enti pubblici, privati e altri organismi istituiti dalla contrattazione di categoria, studi e analisi statistiche che consentano di meglio definire le reali necessità di intervento in materia ambientale;
- Sviluppare un lavoro di monitoraggio dell'offerta presente sul territorio di servizi specializzati in materia ambientale e della sicurezza;
- Attivare rapporti di collaborazione e scambio di informazioni con gli enti di controllo e gestione delle politiche ambientali presenti sul territorio;



- Acquisire l'elenco dei medici competenti redatto dalla Regione e quello dei medici convenzionati con le OO.AA.;
- Ricevere le comunicazioni dalle imprese relative ai nominativi dei responsabili e degli addetti: prevenzione e protezione, pronto soccorso, antincendio, emergenza ed evacuazione;
- Ricevere i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- Ricevere la nomina del medico competente designato.

L'OPTA inoltre nel caso si verificassero, nelle imprese fino a 15 dipendenti, le condizioni di cui al primo e secondo capoverso del punto 3.2 dell'Accordo Interconfederale Regionale 17 giugno 1997:

- A) Riceve dalle imprese le informazioni relative alla costituzione del rappresentante per la sicurezza al loro interno, prima che avvenga l'elezione;
- B) Provvede ad inviare la documentazione informativa;
- C) Riceve le comunicazioni di elezione ovvero di dimissioni o cessazioni dell'RLS;
- D) Cura la realizzazione della formazione degli RLS d'impresa, delegandone all'EBA l'organizzazione e la gestione, con le quantità d'orario e le modalità di fruizione previste dal 12° capoverso del citato punto 3.2 e secondo i criteri individuati dai commi 4 e 6 dell'art. 22 del D. Lgs 626/94.

Per tale formazione sarà rilasciata apposita certificazione di idoneità; in tal caso le imprese saranno esentate dal procedere agli accantonamenti previsti dal punto 4.11 dell'Accordo Interconfederale Nazionale e dal punto 3.1 dell'Accordo Interconfederale Regionale.

L'OPTA, inoltre può fornire alle ASL indicazioni in merito alle attività di prevenzione, igiene, sicurezza e tutela della salute anche al fine di consentire che lo svolgimento dei compiti, compresa la vigilanza, tenga conto della specifica realtà produttiva delle piccole imprese e degli impegni, congiuntamente assunti dalle parti territoriali, per agevolare e garantire la realizzazione delle misure di prevenzione e protezione.

Per il raggiungimento degli obiettivi e compiti sopra richiamati l'OPTA opererà in rapporto stretto con l'EBA al fine di gestire le iniziative definite, comprese quelle di carattere formativo, destinate ai lavoratori e ai datori di lavoro.

GESTIONE ECONOMICA DELL'OPTA

Le risorse destinate a qualsiasi titolo all'attività dell'OPTA verranno accreditate sul conto corrente dell'EBA Bergamo che ne terrà contabilizzazione separata.

Annualmente l'OPTA definirà il proprio programma di lavoro e i relativi oneri.

Tale programma verrà sottoposto all'EBA Bergamo il quale, verificata la disponibilità delle risorse all'uopo destinate e detratte le spese di gestione, ne assegnerà le competenze all'OPTA che definirà le modalità di spesa.

In conseguenza di quanto sopra le parti firmatarie del presente accordo comunicheranno all'ELBA, in forma congiunta, di accreditare le somme spettanti all'OPTA di Bergamo direttamente sul conto corrente dell'EBA Bergamo.

MODALITA' ATTUATIVE

Le parti provvederanno, ciascuno per la propria rappresentanza, alla designazione dei componenti dell'OPTA al fine di procedere alla loro convocazione in tempi rapidi.

Letto, confermato e sottoscritto.


ASSOCIAZIONE ARTIGIANI




UNIONE ARTIGIANI



CNA - Federazione Artigiani




C. G. I. L.



C. I. S. L.



U. I. L.



REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO PARITETICO TERRITORIALE DELL'ARTIGIANATO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Visti:

- L'art. 20 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n° 626/94;
- L'Accordo Interconfederale 3 Settembre 1996;
- L'Accordo Provinciale 13 Febbraio 1997;
- L'Accordo Interconfederale Regionale 17 Giugno 1997
- L'Accordo del 1 Aprile 1998 siglato tra le OO.AA. e le OO.SS. costitutivo dell'Organismo Paritetico Territoriale dell'Artigianato (O.P.T.A.) della Provincia di Bergamo.

Viene predisposto il presente regolamento per il funzionamento dell' O.P.T.A.

Rappresentanza - Funzioni

Il Presidente dell' O.P.T.A. è nominato dalle OO.AA. territoriali, mentre il Vice Presidente viene nominato dalle OO.SS. territoriali, ed insieme costituiscono la Presidenza.

Il Presidente, il Vice Presidente ed i componenti dell' OPTA non riceveranno alcun compenso ne remunerazione alcuna per l'attività prestata.

Oltre ai compiti esplicitamente richiamati nei paragrafi successivi, la Presidenza:


A) Rappresenta l'Organismo presso il Comitato Paritetico Regionale (CPRA) e il Comitato Paritetico Nazionale (CPNA)

B) Presiede l'attività amministrativa, funzionale e operativa dell'Organismo, applicandone regole e decisioni e, in questo ambito cura:

- L'apertura, gestione, modifica e chiusura di conti correnti a firma congiunta;
- l'allestimento e gestione della sede;
- i rapporti con il personale e i relativi trattamenti e con i fornitori;
- la relazione periodica dell'attività dell'organismo.

Riunioni - Convocazioni

L'Organismo si riunisce, di norma mensilmente oppure quando ne faccia richiesta motivata almeno la metà dei componenti. La convocazione è inviata, a cura della



presidenza, a tutti i componenti domiciliati presso le rispettive Organizzazioni unitamente all'ordine del giorno e alla relativa documentazione. L'invio sarà effettuato con modalità tali da garantire il ricevimento almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione.

In caso d'urgenza il termine per la convocazione sarà ridotto a 48 ore. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, del giorno e ora della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione è validamente costituita qualora siano presenti almeno 2/3 dei componenti, tra cui almeno uno della presidenza cui spetta presiedere. Le decisioni saranno prese con il voto favorevole di almeno 4/5 dei presenti. Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere il quorum necessario, l'argomento in discussione potrà essere aggiornato alla riunione successiva.

Al termine di ogni riunione verrà redatto un verbale che sarà posto in approvazione all'inizio della riunione successiva.

Compiti

Fermo restando quanto previsto dal D. Lgs 626/94., l'Organismo Paritetico Territoriale, nel rispetto della legge e dell'accordo Provinciale del 1 Aprile 1998, si attiverà su argomenti e materie di sua competenza così come previsti dall'accordo interconfederale Nazionale 3 settembre 1996 applicativo del Decreto legislativo 626/94 e dall'Accordo Interconfederale Regionale 17 giugno 1997.

Funzionamento

La struttura sarà operativa non appena effettuata la riunione di insediamento dell'organismo.


Le azioni di promozione, di informazione saranno definite dall' OPTA e saranno adeguatamente diffuse.

Contestualmente alla realizzazione del sistema informativo e di comunicazione, nella sede dell' OPTA:

1) Si organizza la ricezione delle comunicazioni dalle imprese relative a:

- nominativi di responsabili e addetti a prevenzione e protezione, pronto soccorso, antincendio ed emergenza, evacuazione;
- i nominativi dei medici competenti, laddove richiesto;
- i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza eletti nelle imprese;
- Le informazioni di cui al punto 4.7 dell'accordo interconfederale Nazionale.

2) Si organizza la raccolta dei dati forniti dagli Enti preposti territorialmente competenti (A.S.L, Ispettorato del Lavoro, I.N.A.I.L., I.S.P.E.L. VV.FF. ecc.) riferiti alle tipologie



aziendali e alla consistenza numerica dei comparti merceologici presenti e all'analisi dei dati degli infortuni e delle malattie professionali del territorio.

- 3) Si organizza la raccolta delle richieste, segnalazioni e osservazioni e proposte dai Rappresentanti dei Lavoratori alla Sicurezza Aziendale (RLSA) o territoriali.
- 4) Chiede alla Regione l'elenco dei medici competenti riconosciuti, alle OO.AA. quello dei medici con i quali sono state stipulate convenzioni.

La banca dati, così configurata, sarà oggetto di costante aggiornamento e mantenimento, a cura della presidenza dell'organismo, nonché di arricchimento ed evoluzione anche sulla base dei dati sempre riferiti alla medesima configurazione, forniti dagli osservatori sia pubblici che istituiti dalla contrattazione interconfederale.

Sulla base dei dati disponibili, l'organismo a:

- a) aggiorna l'Albo dei rappresentanti aziendali dei lavoratori per la sicurezza;
- b) effettua con periodicità annuale, di norma entro il 31 Dicembre
 - l'analisi del bacino d'utenza;
 - il monitoraggio dell'attività contrattuale di comparto in materia;
 - il monitoraggio dei servizi di prevenzione e protezione sia interni alle imprese, sia esterni, ivi compresi quelli promossi dalle Organizzazioni Artigiane;
 - l'individuazione dei fabbisogni, degli obiettivi e il programma annuale della formazione per R.L.S., per lavoratori, per i datori di lavoro ed i responsabili dei servizi aziendali;

Inoltre l'OPTA formalizza un piano di:

- iniziative anche decentrate per aree geografiche atte a promuovere la prevenzione;
- azioni finalizzate alla tutela della salute dei lavoratori e degli imprenditori anche per specifici comparti produttivi. Con questa finalità potrà anche organizzare il servizio delle visite obbligatorie sia per i lavoratori dipendenti sia per gli imprenditori;
- attività informativa e formativa che tenga conto della specifica realtà produttiva delle piccole imprese, da cui far scaturire anche indicazioni da proporre congiuntamente alle A.S.L. interessate.

Formazione

Fermo restando quanto previsto dal 2° capoverso del punto 2 dell'Accordo Interconfederale Regionale 17/6/97, l'organismo di concerto con l'EBA Bergamo in ossequio al punto D dell'accordo 1 Aprile 1998 procede a:



- valutare le esperienze e l'offerta formativa già presente sul territorio, con particolare riferimento a quella rivolta al settore artigiano promosso dalle Organizzazioni firmatarie;
- formulare orientamenti di massima;
- proporre modelli di corso formativi sperimentali compatibilmente con le capacità economiche dell'Ente;
- individuare le strutture più idonee alla realizzazione dei progetti.

Informazione e consultazione

Si richiamano integralmente le norme previste dall'Accordo Interconfederale Regionale 17/6/97 e quello Nazionale 3/9/96.

Quindi, su richiesta del Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza

1. L'OPTA chiede all'impresa interessata, attraverso l'organizzazione cui conferisce ovvero abbia conferito mandato ed anche tramite i servizi di prevenzione:

"le informazioni, la documentazione, i dati inerenti le sostanze, le macchine, gli impianti pericolosi,

"i criteri e le metodologie adottate per effettuare la valutazione dei rischi, qualora siano diversi da quelli stabiliti in sede C.P.R.A. ovvero, in tale sede, nn siano ancora stati definiti,

"i risultati finali della valutazione dei rischi,

"le misure di prevenzione adottate e programmate.

2. L'OPTA promuove in presenza di richiesta scritta e motivata dei RLS.

"un incontro con il responsabile dell'impresa, perchè possa essere espletata la consultazione ovvero la riunione di cui all'art. II D.Lgs 626/94, c. 4, nella ipotesi di cui al c. 3.

Accesso ai luoghi di lavoro

L'esercizio delle attribuzioni di cui alla lettera a), comma 1 art. 19 D. L.vo 626/94, avviene alla presenza dell'Associazione cui l'Azienda è iscritta o conferisce mandato secondo le modalità previste dall'Accordo Interconfederale Nazionale punti 4.3 - 4.4. e 4.5.